

di ammirazione della Camera elettiva italiana a Giuseppe Pavoncelli ed il reverente saluto che essa ieri con unanime consenso volle inviare alla memoria di lui. Cerignola riconoscente ringrazia commossa la Camera elettiva, Vostra Eccellenza e Sua Eccellenza il presidente del Consiglio e gli onorevoli deputati che con la partecipazione al suo lutto e col ricordo delle elotte virtù dell'illustre estinto le hanno reso sì grande onore.

« Il sindaco di Cerignola

« SALMINO ».

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Come la Camera ricorda, ieri in fine di seduta fu annunciato che l'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia, dovendo recarsi a Napoli per i funerali dell'onorevole Pavoncelli, chiedeva che fossero differite a domani le interrogazioni rivolte al ministro di grazia e giustizia dagli onorevoli Mango, De Cesare, Valeri e Merlani. Queste interrogazioni perciò saranno mantenute nell'ordine del giorno e svolte domani, perchè l'onorevole sottosegretario di Stato ha fatto sapere che potrà essere presente.

Così pure l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha scritto che trovasi indisposto, e che quindi non può oggi intervenire alla seduta per rispondere all'interrogazione dell'onorevole Caetani. Resta quindi inteso che questa interrogazione verrà iscritta nell'ordine del giorno di quella tornata, nella quale l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra farà sapere che potrà intervenire.

L'onorevole Merlani interroga il ministro delle finanze « sul rifiuto dell'ufficio del registro di Roma a registrare a debito copia di una sentenza del tribunale di Roma dei 23 marzo 1909 nella causa della vedova Mandrella, ammessa al gratuito patrocinio, e vittoriosa contro l'impresario, colpevole di omicidio colposo del di lei marito e di trasgressione alla legge sulle assicurazioni operaie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'aprile del 1905, l'operaio Augusto Mandrella, mentre lavorava nel cantiere De Oropeso, alla dipendenza dell'impresario Baldoni, rimase disgraziatamente vittima di un infortunio.

Circa due anni dopo, la vedova, certa Maria Pisciarelli, convenne in giudizio tanto i proprietari, quanto l'impresario, perchè le venisse corrisposta quell'indennità che credeva competerle a' termini della legge 25 giugno 1904 sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Il tribunale di Roma, accogliendo l'istanza della Pisciarelli, condannò l'impresario Baldoni, dichiarando fuori causa i proprietari.

La sentenza fu resa il 23 marzo 1908; e passarono i venti giorni senza che nè da parte dell'attrice vittoriosa, nè da parte del convenuto soccombente, avesse avuto luogo la registrazione; per cui su quella sentenza furono liquidati i diritti fissi, in conseguenza della legge stessa sugli infortuni, in lire 119.50, e la sopratassa per la tardiva registrazione, in lire 71.70.

Volendo in seguito la Pisciarelli continuare la causa, rivolse domanda alla Commissione del gratuito patrocinio, per avere copia della sentenza e per continuare, nel tempo stesso, in appello la causa.

Con decreto 17 dicembre 1908, la Commissione del gratuito patrocinio ammise la Pisciarelli a continuare la causa in appello col beneficio dei poveri, e le concedette il rilascio della copia della sentenza.

L'avvocato onorevole Merlani domandò allora una copia in carta semplice di quella sentenza; ma la cancelleria del tribunale vi si rifiutò, perchè l'articolo 104 sulla legge del registro dispone tassativamente che non si possono rilasciare copie di sentenze, se non dopo avvenuta la registrazione di esse.

Allora l'avvocato Merlani domandò che la registrazione fosse fatta a debito; ma la Direzione generale del demanio, davanti alla quale venne portata la controversia, si oppose, sostenendo non essere possibile, agli effetti della tassa di bollo e registro, applicare la registrazione a debito di una sentenza che era stata pronunziata nove mesi prima.

Questa risoluzione si basa sulla legge di registro e più specialmente sopra l'articolo 139, comma 2 e 3, non dubbia disposizione, in forza della quale non è permesso registrare a debito sentenze che sono soggette a registrazione fissa, quando queste sentenze sono state pronunziate anteriormente all'ammissione al gratuito patrocinio. D'altra parte l'onorevole Merlani sa che, per l'articolo 142 della stessa legge sul registro, è tassativamente indicato che, quando si tratta di sentenze la cui registrazione deve